



Tribunale di Vibo Valentia

- Sezione Civile -

Il giudice, dott.ssa Emanuela Rizzi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.7.2015 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato

TRA

Nicoletta

OPPONENTE

Banca Nazionale del Lavoro spa

E

OPPOSTA

Premesso in fatto

Nicoletta ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole il 13 maggio 2015 dalla Banca Nazionale del Lavoro spa al fine di intimarle il pagamento della somma di € 32.768,95 in forza di un atto di acollo di mutuo ipotecario sottoscritto dalla stessa, deducendo:

- *“l’abnorme nullità di un’eventuale ipoteca”* attesa la sproporzione esistente tra la somma residua effettivamente dovuta (€ 15.037,00) e il valore dell’immobile ipotecato;
- di aver formulato alla Banca una richiesta di moratoria avendo dovuto affrontare *“seri momenti di difficoltà economica a seguito della perdita di lavoro del marito e del suo saltuario lavoro a provvigioni, nonché per il suo aumentato impegno di mamma, con la nascita della figlia più piccola”* e che tale beneficio non le è stato concesso dalla banca;
- di aver formulato alla banca una proposta di rateizzazione *“con un piano di rientro a 36 mesi”* e che anche tale proposta non è stata accettata dalla banca;
- che le modalità di applicazione degli interessi moratori operate dalla banca hanno comportato il superamento dei tassi soglia d’usura.

Ciò premesso, ha chiesto di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo azionato.



Si è costituita la Banca Nazionale del Lavoro spa, la quale ha eccepito l'infondatezza delle deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione.

Considerato in diritto

L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo svolta da parte opponente è infondata e, pertanto, va rigettata.

Premesso, infatti, che l'opponente non ha mai sostenuto che il tasso degli interessi corrispettivi concordato oltrepassasse il tasso soglia in materia di usura, occorre osservare che la contestazione è stata formulata esclusivamente in ordine agli interessi moratori e alle modalità di applicazione degli stessi, invocando i principi sanciti dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 350/2013 e n. 5324/2003.

Ciò posto deve rilevarsi che i precedenti giurisprudenziali invocati non consentono, innanzitutto, di sommare al tasso degli interessi corrispettivi il tasso degli interessi moratori, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell'usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per gli interessi moratori.

In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.

Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo.

Se, pertanto, deve escludersi la possibilità di procedere a una sommatoria dei tassi di interesse pattuiti, va ulteriormente precisato come allo stato non si possa neppure procedere a una valutazione del carattere usurario o meno degli interessi di mora mediante un loro raffronto con il tasso soglia.

In proposito, infatti, si deve rilevare come tanto la giurisprudenza di legittimità che la stessa Banca d'Italia siano sostanzialmente concordi nel ricordare come anche gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, debbano sottostare ai limiti derivanti dalla disciplina in materia di usura e, quindi, siano suscettibili di essere pattuiti in misura usuraria.

Tale premessa si fonda su quanto ricordato dal legislatore con il D.L. 394/2000, il quale, con riferimento alla disciplina in materia di usura, ha fatto esplicito riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti.



Sebbene, quindi, profondamente differente sia la natura e la funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, anche questi ultimi sono suscettibili di essere qualificati come usurari.

Se tale principio non può che essere condiviso nella sua affermazione astratta, sicuramente più problematico diventa l'accertamento in concreto del carattere usurario, quando la verifica viene effettuata con riferimento agli interessi di mora.

Il problema, infatti, nasce per il fatto che con la Legge 108/1996 si è inteso "oggettivizzare" la nozione di usura, introducendo l'istituto del tasso soglia, in modo che, superando le difficoltà probatorie in precedenza riscontrate in materia, gli interessi dovessero essere riconosciuti come usurari per il solo fatto che fossero stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia rilevato per la tipologia di contratto omogenea a quella in verifica.

Precisato ancora come il tasso soglia è stato determinato attraverso la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) praticato nel periodo per la specifica tipologia di contratto e, quindi, operando su di esso la maggiorazione prevista, deve osservarsi come le rilevazioni del TEGM vengano effettuate trimestralmente dalla Banca d'Italia secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze.

Ebbene, dette prescrizioni hanno sempre previsto e disposto che le rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità delle condizioni concordate sul mercato con riferimento a tali interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito.

Al contrario, analoga rilevazione non viene richiesta con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento del mutuatario, nonché in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremamente eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito.

Il fatto, quindi, che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito), porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari.

Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori



disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).

In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare. Resta ferma, tuttavia, la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando quanto dettato dall'art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore, circostanza neppure allegata dall'opponente, atteso che, da un lato, il contratto di mutuo è stato stipulato tra parti diverse, e dall'altro, l'opponente ha dedotto esclusivamente l'esistenza di condizioni di difficoltà sopravvenute rispetto alla sottoscrizione dell'atto di accollo.

Ad oggi, quindi, la premessa ricavabile dalla Legge 394/2000 e ribadita reiteratamente dalla giurisprudenza e dalla stessa Banca d'Italia circa la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà anche gli interessi moratori, per forza di cose non può che essere circoscritta alla dimensione "soggettiva" dell'usura, così come ricavabile dalla disciplina penalistica dell'istituto.

La tesi sopra esposta, relativa all'impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il Tasso Soglia ai fini di verificarne l'usurarietà, oggi appare ulteriormente confortata dal D.L. 132/2014 convertito con la Legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto un interesse legale di mora per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti; tale interesse legale è stato parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.L.vo 231/2002, determinando in tal modo un tasso di interesse che per diverse tipologie contrattuali risulta essere superiore al Tasso Soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d'Italia.

Se, pertanto, si dovesse opinare per l'ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il Tasso Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l'effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore.

Peraltro la funzione degli interessi di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata e forfettaria, ne consente una sostanziale assimilazione all'istituto negoziale generale rappresentato dalla clausola penale, con la conseguenza che rimane astrattamente percorribile la possibilità per il debitore di avanzare istanza di riduzione ex art. 1384 c.c., prospettandone i presupposti di manifesta eccessività riguardo all'interesse che il creditore aveva



all'adempimento (si confronti Cass. 23273/2010).

Nel caso di specie, tuttavia, in difetto di allegazione alcuna in proposito, deve considerarsi preclusa l'applicazione officiosa dell'istituto da ultimo richiamato.

Parimenti non condivisibili sono gli ulteriori motivi di opposizione svolti dall'opponente in quanto, in primo luogo, l'eventuale illegittimità del mancato riconoscimento da parte della banca del diritto a beneficiare di una moratoria dei pagamenti non appare idonea ad inficiare il diritto della stessa di procedere ad esecuzione forzata, ma sarebbe al più idonea a far sorgere una responsabilità dell'intermediario per i danni sofferti dall'opponente e, in secondo luogo, alcuna rilevanza può riconoscersi alla dedotta sproporzione tra l'importo residuo dovuto e il valore dell'immobile (neppure allegato da parte opponente) ai fini del predetto diritto della banca di agire *in executivis*.

L'opposizione proposta non risulta, pertanto, allo stato, assistita da un adeguato fumus di fondatezza e, quindi, non sussistano "gravi motivi" ex art. 615, 1° comma, ult. parte, c.p.c. per far luogo alla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

La regolamentazione delle spese del presente procedimento cautelare è demandata alla sentenza definitiva del giudizio di merito.

IL CASO .it

1. rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
2. spese al definitivo.

Si comunichi.

Vibo Valentia, 22.7.2015

Il giudice
dott.ssa Emanuela Rizzi

